



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 21.2023

Seregno, 18 settembre 2023

CRIPTOVALUTE – SANATORIA ENTRO 30/11/2023

La legge di Bilancio 2023¹ ha previsto, per i contribuenti che hanno omesso di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 e i relativi redditi, la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione di emersione, sulla scorta delle indicazioni fornite con specifico provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di sanatoria deve essere presentata entro il 30.11.2023

Per le operazioni in criptovalute effettuate con intermediari esteri, corre l'obbligo per il contribuente di compilare il quadro RW del modello Redditi PF, ai sensi dell'art. 4 D.L. 167/1990, nonché vi è l'obbligo di dichiarare la plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del Tuir che andrà indicata nel quadro RT del modello Redditi PF con tassazione ad aliquota pari al 26%.

La legge di Bilancio è intervenuta per consentire la regolarizzazione delle eventuali omissioni e con apposito recente provvedimento² sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'art. 1, cc. 138-142 della legge di Bilancio 2023 per consentire la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi non dichiarati. La procedura di emersione è prevista per i contribuenti persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 917/1986, residenti in Italia detentrici di cripto-attività entro il 31.12.2021 in violazione delle norme disciplinanti il monitoraggio fiscale (quadro RW).

L'analisi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e della risoluzione ministeriale³ che detta gli aspetti tecnici della **procedura di emersione**, evidenziano quanto segue:

- l'istanza di regolarizzazione va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al domicilio fiscale dell'ultimo anno interessato dalla procedura di emersione;

¹ L. 197/2022 - art. 1, cc. 138-142

² Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 290480/2023 del 7.08.2023

³ Risoluzione 9.08.2023, n. 50/E



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- all'istanza va allegata, oltre alla ricevuta di versamento Mod. F24 da effettuarsi in unica soluzione, anche la **relazione di accompagnamento**; quest'ultima, redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Finanziaria, dovrà contenere: informazioni di carattere generale ove si espongono le violazioni oggetto di regolarizzazione, le modalità con le quali sono state commesse ed i periodi temporali nelle quali sono state commesse; un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello;
- gli **importi a titolo di imposta sostitutiva** da versare sono determinati applicando le seguenti percentuali: 3,5% sul valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo; 0,50% del precedente valore per le violazioni sul monitoraggio fiscale;
- il versamento andrà eseguito mediante modello F24 ELIDE con l'utilizzo dei seguenti **codici tributo**:
 - o **1718** denominato *"Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale"*;
 - o **1719** denominato *"Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione"*.

La procedura di emersione produrrà i suoi effetti con riferimento alle violazioni in materia di imposte sui redditi relativamente all'infedele e/o omessa dichiarazione, nonché per le violazioni previste dalle norme sul monitoraggio fiscale. Sul punto si osserva che i benefici premiali della regolarizzazione si otterranno qualora il contribuente dimostri l'irrelevanza penale della provenienza delle somme investite in cripto-attività, circostanza che potrà essere avvalorata dalla relazione di accompagnamento. Ne consegue che non appare possibile regolarizzare con la dichiarazione di emersione le cripto-attività generate da attività illecite o il cui acquisto è avvenuto con somme sempre derivanti da attività illecite.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino